



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.1572 /FLP2004

Roma, 05/07/2004

NOTIZIARIO N° 38

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

***LESIONE DEL FETO NON RILEVATA A MEZZO
ECOGRAFIA: è fondata la pretesa risarcitoria della
gestante alla mancata interruzione di gravidanza.***

La Corte di Cassazione, sezione terza civile n. 11488, ha censurato la sentenza con la quale la Corte d' Appello ha ritenuto non risarcibile la pretesa di una gestante alla mancata interruzione di gravidanza per non essere stata rilevata, attraverso un'ecografia precedente al parto, una malformazione del feto. La Corte d'Appello nel tentativo di esonerare il professionista da ogni responsabilità definiva le caratteristiche della prestazione medica qualificando la stessa come particolarmente "difficile", stante l'incertezza dell'esame ecografico a causa della difficoltà di individuare la grave lesione al braccio.

Tale comportamento è stato aspramente censurato dalla Cassazione, la quale ha ridefinito ancora una volta il rapporto tra le caratteristiche della prestazione medica e la conseguente responsabilità del professionista, chiarendo come l'incertezza di un risultato sperato non è sufficiente a qualificare come particolarmente difficile ex art. 2236 c.c. la prestazione medica, tanto più che, nel caso di specie, di difficoltà non si poteva parlare dal momento che una semplice ripetizione dell'esame avrebbe forse permesso di rilevare la malformazione del feto.

Non solo. La prestazione di un medico, essendo oggetto di una tipica obbligazione di mezzi e non di risultato, obbliga lo stesso ad adoperarsi per eseguire una prestazione che sia la più corretta e soddisfacente possibile, all'altezza delle richieste e del programma negoziale convenuto con il paziente, indipendentemente dal risultato ottenuto, che può essere anche incerto. E, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'Appello, è onere del medico - professionista provare di aver eseguito "diligentemente" la prestazione medica

Cordiali saluti.

Ufficio Stampa